

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione in Assemblea</i>):		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
VENEGONI e BIGIANDI: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (696),		GRAZIOSI e BUTTÈ: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (1630)	1355
STELLA ed altri: Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (948):		PRESIDENTE	1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361
STORCHI ed altri: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (2384);		BUTTÈ, <i>Relatore</i> 1355, 1356, 1357, 1358, 1360	
STORCHI ed altri: Modifiche alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (2385)	1346	MAGLIETTA	1355, 1359
PRESIDENTE	1346, 1351, 1352, 1353, 1354	RAPELLI	1355, 1360
SABATINI, <i>Relatore</i>	1346, 1352, 1353	BETTOLI	1356, 1357, 1360, 1361
VENEGONI	1351, 1352, 1353, 1354	DI MAURO	1356, 1357, 1360, 1361
DI MAURO	1351, 1353, 1354	ZACCAGNINI	1356, 1357, 1360
NOCE TERESA	1351	SCARPA	1356, 1359, 1361
ZACCAGNINI	1351, 1352, 1353, 1354	WALTER	1357
LIZZADRI	1352	REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1357, 1358, 1359, 1360
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1352, 1353, 1354	GRAZIOSI	1360
MAGLIETTA	1352	Sull'ordine dei lavori:	
SCARPA	1354	RAPELLI	1362, 1363
		DIAZ LAURA	1362
		DI MAURO	1362
		PESSI	1362
		GITTI	1362
		SABATINI	1362, 1363
		VENEGONI	1363
		PRESIDENTE	1363

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (696); di iniziativa dei deputati Stella ed altri: Modifica al decreto legislativo 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (948); di iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (2304); e di iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Modifiche alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (2385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria », di iniziativa dei deputati Stella, Ferraris Emanuele, Graudo, Sodano, Bima e Zaccagnini « Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura », di iniziativa dei deputati Storchi, Penazzato, Repossi, Buttè, Valandro Gigliola, De Marzi: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria », di iniziativa dei deputati Storchi, Penazzato, Buttè, Repossi, De Marzi, Valandro Gigliola. « Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo argomento dei miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia nell'industria sia in agricoltura, ha già formato oggetto altre due volte di interessamento da parte della nostra Commissione, ed esattamente nel novembre 1956 la prima volta e nel marzo 1957 la seconda volta. Noi oggi discuteremo su un testo in parte nuovo, in quanto, come è noto, abbiamo avuta una precedente discussione in merito all'opportunità di esaminare sia gli aspetti economici come gli aspetti normativi.

Il Governo si riservò di presentare una richiesta di legge delega, ma la Commissione fu del parere di esaminare in queste sedute soltanto gli aspetti economici anche per andare incontro più sollecitamente all'attesa

degli interessati, tanto è vero che nel marzo 1957 chiudemmo la discussione generale con l'approvazione di un ordine del giorno col quale si invitava il governo a intervenire presso l'I.N.A.I.L. affinché fosse corrisposto un acconto mensile sui futuri miglioramenti, successivamente si è dovuto procedere alla sostituzione del relatore, onorevole Repossi, nominato Sottosegretario, con l'onorevole Sabatini.

Oggi abbiamo come testo base quello predisposto dal Relatore, onorevole Sabatini; su di esso ha portato il suo esame il Comitato ristretto che però non si è trovato d'accordo su alcuni punti. Pertanto il testo non si presenta come testo del Comitato ristretto ma del Relatore.

Comunque, la posizione regolamentare del dibattito è questa. La discussione generale è stata chiusa e dovremmo procedere all'esame degli articoli.

Io credo, però, che sia opportuno che il Relatore ci introduca con una breve relazione sui singoli articoli per rilevare soprattutto quelli che sono stati modificati. Poi, proseguiremo articolo per articolo tanto più che il Governo, mi pare, su alcuni di essi ha una diversa valutazione.

Do la parola al relatore, onorevole Sabatini.

SABATINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Presidente ha già richiamato i precedenti della discussione sulle proposte di legge per miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presentate da diverse parti.

Nel settore industriale i miglioramenti che si propongono riguardano l'entità delle prestazioni per inabilità temporanea assoluta e quelle per inabilità permanente e per morte.

Le prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta vengono, anzitutto, maggiormente adeguate alla effettiva perdita di guadagno. Inoltre, in forza di un principio nuovo nella nostra legislazione, il progetto prevede la concessione di una più intensa assistenza economica nei casi più gravi, quando cioè, prolungandosi l'assenza dal lavoro oltre il novantesimo giorno, maggiore diventa il danno prodotto dal cessato guadagno. Tanto più opportuna ed equa appare la riforma che si propone quando si tenga presente che dal novantesimo giorno d'assenza dal lavoro viene a cessare la corresponsione degli assegni familiari.

In merito alle prestazioni per inabilità permanente è prevista l'elevazione dei limiti minimi e massimi delle retribuzioni stabilite per la liquidazione delle rendite, onde portarli ad

un livello più aderente alla attuale situazione retributiva. Inoltre, in virtù del principio al quale sopra ho accennato, sono state elevate le aliquote percentuali per il calcolo delle rendite per inabilità superiori all'80 per cento.

L'aumento dei minimi e dei massimi di retribuzione è pure fissato per i casi di morte. È anche previsto l'aumento della misura degli assegni speciali corrisposti una volta tanto ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Si tratta di una notevole integrazione degli assegni in questione che vengono così a rappresentare un mezzo sempre più valido per aiutare i nuclei familiari ad affrontare l'iniziale squilibrio conseguente alla scomparsa della persona che nella quasi totalità dei casi ne era l'unico sostegno.

Una notevole innovazione dell'attuale sistema è rappresentata dalla facoltà concessa ai titolari di rendita consolidata per inabilità non superiore al 20 per cento di chiedere il riscatto in capitale della ulteriore rendita dovuta, a condizioni particolarmente vantaggiose e cioè con una integrazione del 10 per cento della somma rappresentante il valore capitale della rendita.

Trattasi di piccole inabilità ormai non più modificabili e si pensa che il lavoratore, fatto salvo il principio della revisione fino al decimo anno, veda con favore la possibilità d'ottenere un piccolo capitale al posto della rendita.

Per quanto riguarda il settore agricolo, si propone, anzitutto, di elevare il limite di età delle persone assicurate da 60 a 70 anni e ciò perché nell'agricoltura le prestazioni lavorative delle persone di età anche avanzata sono largamente utilizzate, tanto più oggi che v'è un constatato prolungamento medio della vita umana.

Il legislatore è stato sempre dubbioso circa il giusto limite da considerare: infatti esso fu fissato in 75 anni con il decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; fu ridotto a 65 anni con regio decreto legge 15 febbraio 1923, n. 432; fu elevato a 70 anni con legge 17 marzo 1941, n. 288; infine, con il decreto legge 29 luglio 1947, n. 882, fu riportato a 65.

L'esperienza dettata dallo stato di guerra e protrattasi, come si vede, ben oltre la sua cessazione dimostra la necessità che fosse conservata la protezione ai lavoratori da 65 a 70 anni, ma motivi di ordine vario impedirono una favorevole determinazione che oggi, però, non si può più procrastinare.

Sempre nel settore agricolo si è appalesata la necessità di aumentare la misura delle prestazioni economiche adeguandole, per quanto

possibile, al costo della vita. Pertanto, pur procedendo con ogni cautela, si ritiene indispensabile apportare alla legislazione in vigore i miglioramenti che con questa proposta di legge si sottopongono alla vostra approvazione, determinando nuove misure — sia pure minime, in omaggio alla cautela accennata — che tengano però conto dei livelli salariali raggiunti e delle medie di occupazione.

Inoltre, similmente a quanto si è fatto per il settore industriale si propone di migliorare gli assegni corrisposti una volta tanto per i casi di morte a seguito d'infortunio sul lavoro. I motivi ispiratori ed i criteri seguiti sono uguali a quelli che hanno determinato l'aumento degli assegni nell'industria; ne differiscono gli importi, legati, peraltro, alle diverse condizioni ed esigenze dell'economia agricola.

Anche per le rendite da infortunio agricolo, per inabilità non superiore al 20 per cento, è previsto infine il riscatto in capitale con le norme e modalità che disciplinano il riscatto delle rendite nel settore industriale.

Il provvedimento proposto consta di 11 articoli.

Nel primo di essi si dispone anzitutto che l'indennità per inabilità temporanea sia corrisposta ai lavoratori della industria nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Per intendere la portata della nuova disposizione bisogna tenere presente che secondo il sistema in vigore la indennità per inabilità temporanea è pari a due terzi di 300/360 della retribuzione giornaliera, onde il suo importo rappresenta il 55,55 per cento della retribuzione effettiva.

Con il nuovo testo, invece, abolendosi il riferimento ai 300/360, l'indennità risulterà pari al 60 per cento effettivo della retribuzione.

L'articolo 1 riduce, poi, il periodo di carenza assoluta per l'inabilità temporanea derivata da malattia professionale da nove a tre giorni come per gli infortuni, disponendo che l'indennità decorra dal-quarto giorno successivo a quello nel quale ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro e non più dal decimo giorno come è previsto nella norma vigente.

Lo stesso articolo stabilisce, infine, che nei casi in cui la durata dell'inabilità temporanea superi il novantesimo giorno da quello dell'infortunio (o da quello dell'inizio della malattia professionale), la misura dell'indennità sia elevata dal sessanta al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera: un aumento, quindi, di quasi il venti per cento

(per l'esattezza il 19,45 per cento) nei confronti dell'attuale 55,55 per cento.

Per poter meglio valutare il contenuto economico delle proposte formulate possiamo ipotizzare un operaio che lavori tutto un anno. In effetti, egli lavora e guadagna per trecento giorni (durata media teorica dell'anno lavorativo), ma deve vivere con il suo guadagno trecentosessantacinque giorni. Perciò, se la retribuzione è di mille lire al giorno egli dispone quotidianamente (compresi i giorni festivi), di lire 821, somma che egli perderebbe se si infortunasse. Allo stato attuale egli riceverebbe tutti i giorni, lavorativi o no, come indennità, lire 555,55, mentre con il provvedimento che si propone avrebbe, sempre tutti i giorni, un'indennità di lire 600, dal novantunesimo giorno l'indennità salirebbe a lire 750.

L'abolizione del limite di 300/360 di cui sopra è disposta con l'articolo 5 lettera b) del progetto. Essa ha lo scopo, oltre che di rendere operante l'aumento proposto per l'indennità giornaliera, anche di rendere più semplice e comprensibile il calcolo relativo.

Con l'articolo 2 si provvede ad elevare al cento per cento l'aliquota percentuale base della retribuzione per il calcolo delle rendite spettanti agli infortunati con inabilità valutata dall'ottanta per cento in su.

Con l'articolo 3 viene concessa ai titolari di rendita per inabilità fino al 20 per cento la facoltà di richiedere una somma, *una tantum*, pari al valore capitale attuale dell'ulteriore rendita loro dovuta aumentata del 10 per cento.

La facoltà è concessa con determinate garanzie (deve essere trascorso un decennio dalla data di costituzione della rendita — nuova valutazione in caso di concorso di inabilità). Trattasi delle inabilità minori che il legislatore non ha mai preso in esame nei diversi provvedimenti che apportavano miglioramenti alle prestazioni economiche agli infortunati per la considerazione, tuttora valida, che tali invalidità, in relazione alla piccola entità della minorazione ed alla conseguente maggiore possibilità di adattamento, non comportano, specie dopo qualche tempo, apprezzabili limitazioni alla possibilità di lavoro e di guadagno dei lavoratori interessati.

L'articolo 4 disciplina la concessione degli assegni una volta tanto per i casi di morte, aumentati, a seconda della categoria dei destinatari, da 40.000 a 140.000 lire, da 50.000 a lire 250.000 e da lire 60.000 a lire 160.000 e 260.000.

Si dispone, poi, che tali assegni siano integrati da quote aggiuntive in rapporto alla composizione dei nuclei familiari superstiti. Di particolare rilievo è il fatto che in detti

nuclei familiari sono stati considerati gli ascendenti a carico del defunto — pur esclusi dal diritto a rendita per la presenza del coniuge e dei figli superstiti — mirandosi in questa forma di primo aiuto a tenere presenti concrete e frequenti situazioni familiari. Dimodochè, se trattasi di famiglie numerose l'importo dell'assegno sale a lire 550.000 — mentre oggi la legge ne prevede solo 60.000.

Con l'articolo 5 vengono aumentati i limiti minimo e massimo della retribuzione base per il calcolo delle rendite, elevandoli da lire 135.000 e 300.000 rispettivamente a lire 180.000 e lire 400.000, più adeguati alle attuali medie salariali.

L'articolo 6 dispone la soppressione dell'indennità in caropane corrisposta, in determinate condizioni, ai titolari di rendita per inabilità dal 60 per cento in su ed ai superstiti. L'importo di tale indennità viene trasformato in assegno personale integrativo delle rendite ed è totalmente o parzialmente riassorbito nei miglioramenti disposti col progetto in esame.

Passando al settore agricolo, il progetto con l'articolo 7 eleva a settant'anni il limite massimo di età degli assicurati, disponendo la opportuna modificazione dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

L'articolo 8 estende al settore agricolo provvedimenti analoghi a quelli illustrati per il settore industriale.

Anzitutto si provvede ad elevare a lire 350, lire 230 e lire 120 le indennità giornaliere per inabilità temporanea che la legge 20 febbraio 1950, n. 64, stabilisce rispettivamente in lire 250 per gli uomini di età superiore ai 16 anni, lire 165 per le donne di età superiore ai 16 anni e lire 85 per le persone, maschi o femmine, d'età inferiore ai 16 anni. Le misure proposte realizzano un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

Quanto alle indennità per inabilità permanente e per morte, le retribuzioni convenzionali annue, che dalla citata legge n. 64 del 1950 sono stabilite in lire 135.000 per uomini di età superiore a 16 anni e in lire 90.000 per le donne di qualsiasi età e per i ragazzi di età inferiore a 16 anni, vengono elevate rispettivamente a lire 180.000 ed a lire 120.000. Anche queste nuove misure realizzano un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

L'articolo in esame prevede pure il riscatto in capitale delle rendite per invalidità non superiore al 20 per cento, con le stesse condizioni e modalità previste per il riscatto delle rendite per infortunio sul lavoro nell'industria.

Con lo stesso articolo 8 si modifica il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

citata, disponendosi l'aumento degli assegni concessi una volta tanto per i casi di morte, da lire 12.000 a lire 52.000; da lire 16.000 a lire 56.000 o 48.000 a seconda dei casi; da lire 8.000 a lire 40.000. È prevista, inoltre, l'integrazione dei nuovi assegni con quote aggiuntive in rapporto alla composizione familiare. È da rilevare che anche in questo settore, a differenza di quanto stabilito precedentemente, l'assegno per morte è corrisposto per gli ascendenti anche quando fra i superstiti vi siano il coniuge e i figli.

L'articolo 9 dispone che le modificazioni si applicano ai casi di infortunio e di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958; ai casi verificatisi precedentemente è estesa la facoltà di riscatto in capitale secondo le norme sopra illustrate.

Per l'articolo 10, a decorrere dal 1° gennaio 1958, le rendite per morte o per inabilità permanente dal 30 per cento in su, in corso alla data medesima, vengono ricalcolate sulla base dei nuovi limiti, minimo e massimo, della retribuzione annua che ho sopra indicato.

L'articolo 11 dispone che l'aumento delle rendite di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 non debba essere inferiore al 10 per cento e che tale aumento si applichi nell'industria, anche alle rendite considerate dall'articolo 10 che non beneficiano dei miglioramenti derivanti dallo sblocco salariale.

Per quanto riguarda gli oneri per i miglioramenti proposti non si nasconde la preoccupazione che ne deriva. Invero, l'andamento della spesa nel decennio 1958-1967 per il solo settore industriale è così preventivato:

Anno di esercizio	Fabbisogno
1958	milioni 5.751,2
1959	» 6.217,4
1960	» 6.761,8
1961	» 7.102,5
1962	» 7.526,2
1963	» 7.941,1
1964	» 8.161,7
1965	» 8.565,5
1966	» 8.961,3
1967	» 9.336,4

cui corrisponde un fabbisogno medio per il decennio di 7.225,4 milioni annui e la rata al tasso tecnico del 4 per cento di 7.094,5.

Queste spese raggiungeranno l'importo di 11 miliardi al 15° anno e continueranno ancora a salire fino al raggiungimento del periodo di regeme.

Invero, adottando per le rendite future le valutazioni iniziali proprie della gestione (ripartizione dei capitali di copertura) l'onere è di 11.669 milioni di lire; non è escluso però che le spese di amministrazione in questo caso possano essere assorbite dal maggior reddito dei capitali rispetto al tasso tecnico.

Ovviamente i calcoli riposano sull'ipotesi di situazione stazionaria del fenomeno infortunistico; variando questa varierebbe di conseguenza la spesa. Si aggiunge che gli oneri suddetti debbono essere maggiorati di un importo notevole per l'aumento del minimo garantito del 10 per cento di cui all'articolo 11; tale importo sarà di circa 500 milioni nel 1958 e scenderà a circa 350 milioni nel 1967.

Il riscatto facoltativo della rendita dall'11 al 20 per cento, invece, non comporta oneri, se non per la parte di maggiorazione del 10 per cento del valore capitale corrispondente. Il valore capitale delle rendite riscattabili nel 1958 è di 1.140,5 milioni di lire cui si aggiungono 114 milioni di maggiorazione; il valore capitale delle rendite riscattabili in ognuno degli anni successivi, calcolato mediamente dal 1959 al 1966, è di 3.060 milioni di lire cui si aggiungono 306 milioni di maggiorazione.

Gli oneri sopra esposti debbono, purtroppo, essere sostenuti dall'I.N.A.I.L. il cui bilancio, per vero, da qualche anno, ha dovuto assumersi altri oneri senza contropartita, in forza di diversi provvedimenti legislativi susseguiti nell'ultimo decennio.

Nel settore dell'agricoltura gli oneri derivanti dalla approvazione del disegno di legge — calcolati per un decennio — possono così riassumersi

Anno di esercizio	Onere complessivo dei provvedimenti	Onere complessivo considerate le spese di amministrazione
(milioni di lire)		
1956	857,0	908,4
1959	1.000,5	1.060,5
1960	1.141,1	1.209,6
1961	1.278,1	1.354,8
1962	1.412,4	1.497,1
1963	1.534,0	1.626,0
1964	1.656,8	1.756,2
1965	1.776,8	1.883,4
1966	1.886,0	1.999,2
1967	1.991,6	2.011,1

A questi oneri va aggiunto per intero per il riscatto facoltativo delle rendite dall'11 per cento al 20 per cento così valutato:

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Anno di competenza	Grado d'inabilità 16-20 %			
	Numero delle rendite	Importo rendita comprensivo di quote integrative (milioni di lire)	Valore capitale comprensivo di quote integrative (milioni di lire)	Aumento del 10 %
1949	1.317	15,5	199,5	20,0
1950	3.493	41,0	520,1	52,0
1951	3.860	45,3	569,3	56,9
1952	4.846	55,8	693,3	69,3
1953	5.294	62,3	768,7	76,7
Totale	1.8710	219,9	2.750,9	275,1

L'onere annuo derivante dall'esercizio eventuale del riscatto — possibile soltanto dal 1960 — delle rendite va ripartito annualmente fra i contribuenti.

Infatti, per l'agricoltura — a differenza dell'industria — vige il sistema finanziario della ripartizione pura, per cui non esistono capitali di copertura.

Per assicurare l'attuazione del provvedimento, in attesa della necessaria entrata l'I.N.A.I.L. provvederà con una anticipazione da parte della gestione industriale al tasso minimo di interesse del 5 per cento.

Da ultimo, sono indispensabili le seguenti considerazioni. Poiché i miglioramenti di cui al progetto, si applicano anche ai dipendenti dello Stato, è necessario provvedere nel settore industriale la relativa copertura, come del resto dispose il legislatore nei precedenti, analoghi provvedimenti (decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14; decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254; legge 3 marzo 1949, n. 52; legge 11 gennaio 1952, n. 33).

Il relativo articolo potrebbe essere del seguente tenore:

« Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con decreto del Ministero per il tesoro, che disporrà le variazioni di bilancio occorrenti ».

Inoltre, qualora si vogliano estendere i miglioramenti in esame — come appare equo —

anche ai dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonché agli assicurati presso le Casse marittime per l'assicurazione infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, dovrebbe essere inserito nel progetto il seguente articolo:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima ».

Conseguentemente, in relazione all'aumento del massimale previsto all'articolo 5, lettera a) del progetto, occorrerebbe rivedere i massimali di retribuzione previsti, per i componenti lo stato maggiore della navigazione e pesca marittima, dall'articolo 39, penultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1936, n. 1765. Pertanto l'articolo 5, lettera a), andrebbe così formulato:

« Il penultimo comma è sostituito dal seguente.

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire 180.000 a un massimo di lire 400.000 e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire 575.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire 500.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire 450.000 per gli altri ufficiali ».

Concludendo, non posso fare a meno di osservare che questo testo è stato fatto te-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

nendo presenti le possibilità economiche che abbiamo e l'impegno preso in Commissione di attenersi non a una modifica del sistema ma a un aggiornamento delle prestazioni a favore dei lavoratori infortunati.

VENEGONI. Mi pare che siccome siamo di fronte a un testo elaborato, non dal Comitato ristretto, ma dal relatore, un testo che non è stato cioè concordato, noi dovremmo procedere alla discussione dei singoli articoli tenendo presenti le altre proposte di legge e non soltanto gli articoli elaborati dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa la discussione generale è evidente che si discuterà ora su ciascun articolo, sui quali è possibile presentare emendamenti.

VENEGONI. Nella discussione svoltasi durante la prima riunione del Comitato ristretto, avevamo in linea di massima stabilito il principio di garantire l'eguaglianza di trattamento a tutti gli infortunati sul lavoro e si era chiesto ai tecnici dell'I.N.A.I.L. di farci avere i calcoli e gli oneri che l'applicazione di tale principio comportava. Invece ci hanno presentato diverse proposte, ma noi ancora non sappiamo quali sono gli oneri.

PRESIDENTE. In sede di Comitato ristretto si era d'accordo sulla formulazione dell'articolo 1, per cui ritengo che su di esso non vi saranno proposte di modifiche o emendamenti.

DI MAURO. Come ha ben detto l'onorevole collega Venegoni noi non facciamo questione se si deve o meno discutere un testo che riordini tutta la materia. Anzi, siamo stati proprio noi che proponemmo di accantonare le questioni di carattere normativo limitandoci ad esaminare le questioni relative ai miglioramenti delle prestazioni.

L'onorevole Venegoni dice che sin dall'anno scorso si era addivenuti a una intesa per cui l'Istituto per le assicurazioni avrebbe dovuto dare i preventivi di spesa riguardanti le singole proposte di legge, cosa che non è stata fatta.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 ci sono delle obiezioni?

VENEGONI. Io proporrei che si ritornasse al vecchio testo che prevedeva la misura della prestazione riferita ai due terzi del salario reale. Nel testo attuale si parla del 60 per cento, invece dovrebbe essere del 66 per cento.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Venegoni che questo era uno degli articoli concordati dal Comitato ristretto. Comunque, discutiamolo pure.

VENEGONI. Inoltre, noi manteniamo la richiesta di risolvere il problema dell'inva-

lidità temporanea con la concessione dell'indennizzo a decorrere dal primo giorno.

PRESIDENTE. Come ho già ricordato agli onorevoli colleghi, durante la discussione generale, sono state sollevate notevoli questioni di carattere normativo tanto è vero che il Sottosegretario Delle Fave aveva annunciato a nome del Governo una serie di punti su quali riteneva di dover presentare una sua proposta o una richiesta di delega per riformare tutta la materia. La Commissione, pertanto, decise di accantonare le questioni di carattere normativo e di procedere soltanto ai miglioramenti delle prestazioni economiche. Di conseguenza invito l'onorevole Venegoni a non voler insistere sul problema delle carenze, sul quale in Comitato ristretto era stato raggiunto un accordo fra le varie parti con il parere favorevole del Governo, che ha dato il suo assenso pur trattandosi di una questione più normativa che economica.

NOCE TERESA. Io penso che la formulazione del primo comma, dove si legge: « nella misura del 60 per cento della retribuzione giornaliera » anche se è vero che in concreto rappresenta un miglioramento, dà l'impressione che invece ci sia un peggioramento. Poi, si riferisce a una parte dell'articolo 23 del regio decreto 1935 e non a tutta la legge; c'è quindi il pericolo che ad esso vengano applicate le altre riduzioni. Bisognerebbe precisarlo meglio. Sono d'accordo col principio che ha ispirato il relatore, però la formulazione si presta ad equivoco.

ZACCAGNINI. Sul piano letterale è giusta l'osservazione. Il 60 per cento è inferiore ai due terzi. Però bisogna tenere presente l'ultimo comma dell'articolo 5 in cui alle parole: « trecento trecentosettantesimi della retribuzione giornaliera » sono sostituite le seguenti: « è eguale alla retribuzione giornaliera ». È chiaro che questo ultimo comma dell'articolo 5 sarà approvato; ma nell'ipotesi in cui questa ultima parte: punto b) dell'articolo 5, non venisse approvata, è evidente che avremmo fatto con l'articolo 1 non un passo avanti, ma un passo indietro. Opportunamente si dovrebbe approvare prima l'ultimo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Zaccagnini sono giuste. Do, pertanto, lettura dell'ultimo comma dell'articolo 5 del testo del relatore:

« b) nell'ultimo comma, alle parole: « è eguale a trecento trecentosettantesimi della retribuzione giornaliera », sono sostituite le seguenti: è eguale alla retribuzione giornaliera ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Poiché non vi sono emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

VENEGONI. Faccio riserva di prospettare in altra sede la decorrenza della indennità dal primo giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo predisposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma.

VENEGONI. In questo comma si segue il solito metodo di fare apparire come un notevole miglioramento una qualche cosa che interessa soltanto una minima percentuale di lavoratori. Se vogliamo risolvere il problema, se vogliamo davvero andare incontro a coloro che restano assenti dal lavoro per un periodo di tempo prolungato, non possiamo partire dal 90° giorno di inabilità, la decorrenza deve essere dal 31° giorno e in questo caso potremmo includere una percentuale più alta di lavoratori.

SABATINI, *Relatore*. All'onorevole Venegoni vorrei fare presente che un certo vantaggio, sia pure con la percentuale ridotta, l'abbiamo applicando il testo proposto. Io ho già detto che è estremamente difficile calcolare gli oneri che derivano, perché non si ha la possibilità di avere elementi su cui basare i calcoli stessi.

Se decidiamo la elevazione della misura dell'indennità dopo il primo mese di assenza dal lavoro aumentiamo gli oneri in maniera sensibile.

LIZZADRI. L'onorevole Venegoni dice che qui, con questo articolo, sembra che ci preoccupiamo di coloro che hanno una invalidità di oltre novanta giorni. Praticamente l'articolo giova all'1 e mezzo per cento degli infortunati. Mi pare che bisognerebbe andare incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Venegoni.

ZACCAGNINI. Mi pare che sia evidente che con questo comma si realizza un miglioramento. Se poi non serve a niente, aboliamolo. La discussione è sul *quantum*: interesserà l'1 per cento, interesserà una percentuale superiore, non lo sappiamo con precisione. Siamo nel campo delle ipotesi.

Per quanto riguarda l'esperienza che si può avere, non credo che sia facile stabilire se possa essere l'1 per cento, il 3 per cento o il 5 per cento.

Naturalmente, quanto maggiore è lo spostamento che facciamo, tanto maggiore sarà il beneficio per i lavoratori. Ma non è solo su questo punto che ci si deve basare; è necessario considerare tutti i lati della questione e tenere presente che c'è un limite oltre il quale non si può andare, un limite che deve essere compatibile con gli oneri che andiamo a fissare.

Da questo punto di vista mi pare che sia facilmente difendibile la tesi sostenuta dal Relatore.

Resta da vedere quale sarà poi l'applicazione della legge e quali effettivi benefici apporterà. Fatto questo, resta campo aperto per successivi miglioramenti. Ma andare avanti così, in base a cifre presuntive, vuol dire restare nel campo delle ipotesi, senza possibilità di una valutazione controllata ed efficace, e la Commissione agirebbe per impulso di sentimenti ma non sul piano concreto dei fatti.

Secondo me, la proposta del Relatore è prudente e perciò io sarei favorevole alla sua approvazione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che non si è tenuto presente il vero motivo che ci portò a quella formulazione. I colleghi ricorderanno che nelle discussioni in Comitato ristretto si spiegò il motivo per cui si reputò giusto concedere l'aumento delle indennità dopo il 90° giorno; si fece così presente che dopo tre mesi di assenza dal lavoro vengono a cessare le corresponsioni di assegni familiari per cui si voleva ridurre il danno patito dall'infortunato aumentando la misura dell'indennità.

Questo è stato lo scopo che si è voluto raggiungere. Non si è trattato di valutare se si dava poco o si dava molto, ma si è cercato di ridurre il danno della sospensione della corresponsione degli assegni familiari.

MAGLIETTA. Sono argomenti convincenti per dire che abbiamo ragione noi.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento che porta la firma degli onorevoli Venegoni, Lizzadri ed altri:

« Nel terzo comma sostituire la parola: novantesimo, con la parola: trentesimo, e sostituire la parola: novantunesimo, con la parola: trentunesimo ».

È chiaro che ad esso sono contrari tanto il Governo che il relatore.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Pongo in votazione il terzo comma sino alle parole: « oltre il ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Venegoni.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte del comma sino alle parole: « o decorrere dal ».

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Venegoni ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte del comma.

(È approvata).

Passiamo al quarto comma.

ZACCAGNINI. Ritengo opportuna, ai fini di una migliore formulazione dell'articolo, la soppressione di questo comma e l'inserimento dopo le parole: « da 39 », del comma precedente, delle parole: « modificato dall'articolo 5 della presente legge ».

SABATINI, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zaccagnini.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nella sua formulazione definitiva.

« Nel primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera », sono sostituite le seguenti: nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: « l'indennità decorre dal decimo giorno successivo », sono sostituite le seguenti: « l'indennità decorre dal quarto giorno successivo ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma:

« Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il trentesimo giorno continuativo, la misura della indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal trentunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39, modificato dall'articolo 5 della presente legge, a 42.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

VENEGONI. Con questo articolo si lasciano inalterate tutte le valutazioni delle rendite per invalidità inferiori: dall'11 al 60 per cento si applica l'aliquota dal 50 al 60 per cento; dal 60 per cento all'80 per cento si applica una aliquota pari al grado di inabilità. Secondo la proposta del Relatore tutto ciò resta inalterato. Noi proponiamo che si parta dal 60 per cento invece che dall'80 per cento di inabilità per liquidare l'infortunio sulla base di una aliquota pari al cento per cento.

Anche noi ci preoccupiamo dell'onere e perciò non insistiamo nella proposta di procedere a una modifica delle aliquote anche per le inabilità minori, cioè per quei lavoratori che hanno perduto il 50 per cento della capacità di lavoro e non percepiscono una liquidazione nella base del 50 per cento del salario.

PRESIDENTE. Mi pare che la posizione sia la seguente. Con la proposta del relatore dal 61 per cento al 79 per cento si fissano aliquote pari al grado di inabilità; dall'80 per cento al 100 per cento, invece, aliquote pari al cento per cento. L'onorevole Venegoni propone che questo miglioramento invece che dall'80 per cento in poi sia concesso per inabilità dal 60 per cento in poi.

SABATINI, *Relatore*. Ho l'impressione che qui si voglia provocare una situazione per cui il Governo finirà per chiedere la remissione in aula della legge.

DI MAURO. È un ricatto!

SABATINI, *Relatore*. Non è un ricatto. Io mi preoccupo di sapere se questa legge debba passare in Commissione o si voglia rimandarla in aula.

DI MAURO. Noi non siamo qui per ratificare il suo testo, ma per discuterlo.

SABATINI, *Relatore*. Si possono fare tutti i miglioramenti, come ha detto l'onorevole Zaccagnini, ma non possiamo andare oltre un certo limite. Naturalmente abbassando al 60 per cento di inabilità il trattamento dell'aliquota pari al cento per cento, si comprendono moltissimi altri interessati con conseguente aumento dell'onere.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole per elevare il trattamento a partire dall'80 per cento. Mi sembrava, quando ero io relatore, che su questo punto ci fosse stato un accordo. Ora qui la situazione si modifica. Sul testo presentato dall'onorevole Sabatini ci sono stati lunghi colloqui col Ministero del tesoro ed abbiamo ottenuto parere favorevole per la copertura della spesa. Se oggi andiamo a modificarlo, aumentando gli oneri, penso che

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

sia necessario chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. C'è un emendamento dell'onorevole Venegoni all'articolo 2 secondo comma: alle parole « inabilità dall'80 per cento al 100 per cento », sostituire « inabilità dal 60 per cento al 100 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A questo punto il Governo si vede costretto a richiedere, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, la remissione all'Assemblea delle quattro proposte di legge. I motivi che ci inducono a formulare la richiesta sono facilmente intuibili. Mi permetto tuttavia di illustrarli brevemente.

Lo schema di legge in esame, secondo il progetto presentato dall'onorevole relatore, rappresenta indubbiamente un notevole miglioramento apportato al trattamento economico riservato ai mutilati ed invalidi del lavoro; un miglioramento anche in relazione ad alcune proposte di iniziativa parlamentare.

Nel desiderio di pervenire ad una sollecita e favorevole conclusione, tanto attesa dagli interessati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'accordo anche con il Ministero del tesoro, pur considerando il notevole onere, ha espresso parere favorevole alle proposte formulate dall'onorevole relatore.

Sono ancora del parere che comportando la legge in esame, ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione dello Stato, si dovrebbero conoscere quali sono gli emendamenti che si vogliono apportare e su di essi dovrebbe esprimersi la IV Commissione (Finanze e tesoro).

Comunque, il Governo ha dimostrato tutta la sua buona volontà, sicuro di andare incontro alle attese degli interessati e si era augurato — e si augura — la sollecita approvazione della legge.

Devo rilevare che sotto lo specioso motivo di volere apportare miglioramenti, praticamente l'opposizione esaspera le richieste, con l'evidente intento di creare difficoltà. Di fronte a tale fatto, al Governo non rimane altro che chiamare in causa la responsabilità dell'Assemblea e richiede pertanto la remissione in aula.

DI MAURO. Chiedo l'immediata discussione delle proposte di legge da parte di questa stessa Commissione in sede referente; in questa stessa seduta cioè.

PRESIDENTE. Secondo la prassi, nei casi di rimessione in aula la discussione viene so-

spesa e ripresa in sede referente in una seduta successiva.

SCARPA. Abbiamo un precedente in senso contrario e non accogliere la richiesta Di Mauro vorrebbe dire applicare due pesi e due misure.

PRESIDENTE. Faccio osservare agli onorevoli Di Mauro e Scarpa che in quella occasione (estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) la Presidenza rilevò che bisognava attenersi alla prassi, anche nei casi di urgenza, e questa Commissione aggiornò subito la discussione.

ZACCAGNINI. Poiché noi qui siamo in sede legislativa, ritengo si possa, appunto come ha proposto l'onorevole Presidente, continuare con l'esame dell'altro argomento all'ordine del giorno. Sentiremo poi il parere della Presidenza della Camera e decideremo.

VENEGONI. Vorrei formulare un breve rilievo a proposito dell'atteggiamento assunto dal Governo in questa occasione, osservando che se, discutendosi proposte o' disegni di legge, dovessimo sottostare alla minaccia di impedirne la regolare discussione solo che si apporti, per volontà della maggioranza — in questo caso della Commissione — qualche piccola modifica al testo presentato dall'onorevole relatore, è evidente che l'iniziativa parlamentare viene ad esserne notevolmente menomata.

Fatta questa premessa, mi permetterei di fare osservare che, nel caso, si tratta di un atto di giustizia e che sono soltanto alcuni emendamenti iniziali che si proporrebbero al testo coordinato dall'onorevole relatore.

Noi vogliamo batterci qui perché tutti i minorati del lavoro siano trattati non più come minorati sociali oltre che fisici! Vogliamo istituire il principio di un trattamento di eguaglianza nel campo del lavoro.

SABATINI, *Relatore*. Ma, voi dovete dire chiaro come si può fare fronte al conseguente onere!

VENEGONI. Lo diremo anche in sede di discussione sul bilancio I.N.A.I.L., solo impedendoci la discussione potete impedirci di farlo. E, infatti, lo avremmo anche detto oggi stesso nel corso della discussione del provvedimento. Comunque, noi vogliamo ora sperare che in sede qualificata si possa ugualmente conseguire lo scopo che ci proponiamo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'argomento infortuni sul lavoro è chiuso con la richiesta del Governo della remissione delle proposte di legge in aula. Passiamo, quindi, al secondo punto dell'ordine del giorno.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la volta scorsa venne sospeso il prosieguo della discussione su questo provvedimento in quanto da alcune parti era stato manifestato il desiderio di avere maggiori chiarimenti su alcuni punti del testo predisposto dal Comitato ristretto. Prego pertanto l'onorevole Buttè di volere riferire alla Commissione in merito ai colloqui o contatti successivi che ha avuto sulla proposta di legge.

BUTTÈ, Relatore. Penso che in sostanza non resterebbe che da esaminare gli emendamenti quando, articolo per articolo, analizzeremo il testo redatto dal Comitato ristretto. Non so se qui s'intendono sollevare obiezioni su di esso; una di carattere generale, espressa dal Governo la volta scorsa, riguardava la possibilità da parte del costituendo fondo di poter accedere, sia pure in un secondo tempo, alla erogazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia. Un punto questo che mi riserverei di trattare quando si passerà all'esame dell'articolo 2. Comunque è stato formulato al riguardo un nuovo articolo e un chiarimento sul quale vi era una riserva.

Per il resto si tratta, ripeto, di vedere gli emendamenti articolo per articolo.

PRESIDENTE. Possiamo allora procedere senz'altro all'esame del nuovo testo articolo per articolo ed esaminare le proposte o le modifiche che si intendono apportare.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge nel testo proposto dal Comitato ristretto:

« È costituito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) con sede in Roma, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

Fanno parte dell'Ente tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali ».

BUTTÈ, Relatore. C'è un emendamento all'articolo 1 presentato dall'onorevole Maglietta, che è stato illustrato nella seduta precedente e che investe un'osservazione di carattere generale. Poiché l'E.N.P.A.V. è organizzato in stretta connessione con gli Ordini dei veterinari, l'onorevole Maglietta osserva che in sostanza si tratta soltanto di fare una sezione assistenziale di questi ordini ! Noi abbia-

mo già risposto che, sull'esempio di tutti gli altri precedenti, questi enti costituiscono organismi a se stanti, anche se si avvalgono della struttura organizzativa di ordini professionali esistenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Maglietta di voler illustrare in proposito il suo punto di vista.

MAGLIETTA. Devo dire che ho presentato l'emendamento con un pretesto, per così dire ironico, con uno spunto polemico e che non ho pertanto ragione alcuna di farlo mettere in votazione. Si tratta di questo. noi ci troviamo una volta di più davanti a una finzione. Quindi io con quelle quattro parole ho voluto far sapere agli amici veterinari che noi di queste finzioni ce ne accorgiamo benissimo. Perché, praticamente, anche se noi lo creiamo come ente, in effetti abbiamo a che fare con gli ordini dei veterinari !

Dopo di che, chiarito questo nostro punto di vista, e ribadendo il fatto che noi siamo sempre d'accordo quando si tratta di migliorare le forme assicurative assistenziali dei lavoratori, non insisto sull'emendamento.

RAPELLI. La questione che ha sollevato l'onorevole Maglietta, sia pure ironicamente come egli ha detto, merita invero la più grande attenzione. Per la verità, infatti, finora a mio parere non si è dedicato alla questione molto interesse come, invece, si sarebbe dovuto. Noi abbiamo in Italia una Costituzione che non considera adeguatamente gli ordini professionali e soprattutto non li considera quali organi di magistratura speciale, come talvolta gli ordini stessi si arrogano di essere. E, questo, ha dato luogo a grandi inconvenienti, specialmente nel settore dei medici. Perché, evidentemente, con una costituzione come la nostra che contiene due articoli in cui ci si preoccupa di fissare i principi della pattuizione ovvero delle leggi in materia di retribuzioni, ad un certo momento ad uno come me, che ha avuto il coraggio di dire che se questi organi vogliono avere contribuzioni assistenziali, vogliono veramente svolgere una tutela dei loro iscritti, debbono anche avere il coraggio di attuare la tutela della professione, cosa è accaduto ? Che qualcuno mi ha persino scritto un cumulo di insolenze affermando che io parlavo contro l'articolo 36 della Costituzione !

Ora, non si può ammettere che gli ordini abbiano a continuare a fare quello che hanno fatto in questi ultimi anni. Essendovi oggi piena libertà di fare questo, in Italia, è possibile pervenire ad accordi fra organismi; non lo discuto: sulla questione molte categorie richie-

dono miglioramenti, ecc., e sta bene. Ma, sta alla legge di fare questo, perché se si trattasse di cosa volontaristica non occorrerebbero leggi.

Bisogna tenerne conto in quanto non è poi tanto un motivo ironico quello che ha sollevato l'onorevole Maglietta, quanto piuttosto una grossa questione che in futuro dovrà essere chiarita. In effetti, in sostanza, ne conseguono per certe categorie dei privilegi rispetto ad altre. E poiché gli altri interessati hanno creduto di scrivere a me affermando che ero persino contro l'articolo 36, di fronte ai chirurghi che prendono mezzo milione per una operazione, e così via, di fronte a ciò mi permetto di cogliere l'occasione per sottolineare che sarà bene che i nostri successori, in questa o in altra sede parlamentare, si preoccupino di chiarire a fondo la questione. È evidente infatti che la questione oggi il legislatore non può più né ignorarla né considerarla come prima.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Maglietta ha ritirato il proprio emendamento e non ne sono stati presentati altri, se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, sempre nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che riguarda le prestazioni dell'Ente la cui costituzione è prevista dal precedente articolo 1:

ART. 2.

« Agli iscritti all'Ente spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;
- b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici;
- c) indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;
- d) sussidi straordinari, tenute presenti le disponibilità del Fondo;
- e) pensione di invalidità e vecchiaia, qualora la gestione del Fondo lo consenta ».

BUTTÈ, *Relatore*. Con l'articolo 2 si vogliono fissare dei limiti circa le prestazioni del nuovo Ente. In precedenza questi limiti non si erano precisati. Lo si è fatto poi quando si è detto che l'onere delle prestazioni non era sopportabile, soprattutto perché erano compresi in esso quelle per i familiari indicati come assistibili. Ora si è in sostanza tornati alla precedente formula. Io, però, non

sono contrario se si ritiene di dover fissare dei limiti specie per quanto concerne interventi chirurgici, ecc., o di ridurre l'indennità prevista in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età.

BETTOLI. Penso che ad un certo punto dobbiamo chiederci da che cosa saranno rappresentati questi « sussidi straordinari » di cui alla lettera d).

BUTTÈ, *Relatore*. Si tratta di questo: ai veterinari, che si trovino in particolari, comprovate condizioni, si danno dei sussidi straordinari per far fronte alle necessità del momento.

BETTOLI. Cioè diventerebbe, questo, un ente di assistenza per i morti di fame!

BUTTÈ, *Relatore*. Si potrebbe fissare un limite; magari fino a 50 mila lire.

PRESIDENTE. Prima era detto che in casi di comprovato bisogno e tenute presenti le disponibilità del fondo, si potevano erogare sussidi straordinari fino a 50 mila lire, una volta tanto.

DI MAURO. Penso che dobbiamo prevedere in questo articolo delle prestazioni precise. Vogliamo dare l'assistenza farmaceutica, generica, specialistica, ecc.? E sta bene! Garantire per eventuale ricovero gli enti ospedalieri? E va bene. Vogliamo garantire l'indennità in caso di morte? Sta bene anche questo. Ma, questa assistenza che senso ha? Certe cose sono concepibili per determinate categorie, ma è mai possibile prevederle per un laureato, un libero professionista?

ZACCAGNINI. Mi rendo conto perfettamente degli argomenti che sono stati portati qui, ma faccio osservare che in pratica si verificano casi veramente meritevoli di essere presi in considerazione. Vi sono casi di giovani laureati, ad esempio, oppure altri casi ancora di particolare bisogno che si verificano in realtà anche per la classe medica, che pure da un certo punto di vista generale, economicamente parlando, si trova in condizioni migliori rispetto ad altre.

SCARPA. Ci sono migliaia e migliaia di insegnanti, professori, in quelle condizioni. E quelli allora?

ZACCAGNINI. Comunque noi qui stiamo istituendo un ente che farà assegnamento per i fondi soltanto su una fonte di sovvenzionamento all'interno della categoria. Ora, che chiede la categoria? Un ordinamento legislativo che stabilisca una certa disciplina, una forza cogente, che offra una certa garanzia. Certo, se fosse possibile, in Italia, vedere attuarsi veramente sul piano pratico e concreto quel senso di umana e sociale solidarietà per

cui un determinato nucleo sociale possa aiutare i propri componenti nel caso in cui questi ne abbiano necessità, non ci sarebbe bisogno di una legge. Ma, noi sappiamo che tutte le forme di mutualità sono nate spontaneamente, ma si sono poi consolidate attraverso la legge. Ora, che noi si possa, attraverso la legge, indicare linee generali e logiche, è evidente.

Ma, quando la categoria riconosce che il tale socio versa in condizioni particolari di bisogno e che lo si potrebbe aiutare, non vedo perché proprio noi si debba impedire che essa possa andare incontro a questa persona. Sarebbe un controsenso.

BETTOLI. Io chiedo comunque che la formulazione sia quella precedente.

ZACCAGNINI. Noi abbiamo già abbandonato un certo criterio che era quello di stabilire per legge il *quantum* di queste prestazioni, proprio per lasciare una certa elasticità e per rinviare la cosa ad una regolamentazione che sia anche controllata da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per garanzia di equità. Occorre essere pratici e realistici: se noi stabilissimo per esempio una cifra, poniamo fino a 50 mila lire che avverrebbe? Potrebbe darsi che in certi casi questa somma possa essere veramente umiliante per cui ritengo non giusto inserire un limite minimo in un testo legislativo. Io direi quindi: formuliamo soltanto il principio, lasciamo però la discrezione; che cioè, una volta soddisfatti i compiti più importanti fissati dalla legge, questa Cassa possa anche andare incontro a casi che a volte riguardano anche vicende profondamente umane. Perché io penso che un veterinario possa anche pensare di ricorrere alla propria categoria, mentre non ricorrerebbe mai, e non sarebbe nemmeno giusto del resto, ad altri enti di assistenza.

DI MAURO. Ci rendiamo conto però di quelle che sono le entrate di questo nuovo ente di previdenza e assistenza?

ZACCAGNINI. Ma perché vogliamo essere proprio noi a controllare tutto questo? Diciamo a questa gente: amministratevi i vostri soldi secondo certi criteri, ma questi ultimi di carattere generale. Non vedo invero la necessità di una certa rigidità. Mi sembra pertanto che una formulazione sul genere di quella indicata al punto d) possa bastare.

WALTER. Non può essere questa una formulazione di legge, assolutamente, perché qui in realtà non si dice niente altro se non che noi vogliamo dare la facoltà all'ente di fare delle discriminazioni. Esso infatti può dare

10 mila lire ad una persona e ad un'altra 100 mila lire.

PRESIDENTE. È questo un concetto già espresso poc'anzi dall'onorevole Di Mauro. Ci sarà certamente un regolamento interno che provvederà al riguardo. Ma, dovendosi regolare la materia per legge, sono d'accordo di approvare la formulazione precedente.

Sui punti a), b), c), sentiamo ora prima l'onorevole Relatore e poi l'onorevole rappresentante del Governo.

BUTTE, *Relatore*. Questa necessità di specificare le prestazioni è determinata anche dal fatto che un gruppo di veterinari ha già una assistenza, dal punto di vista sanitario, da parte dell'I.N.A.D.E.L., la quale assistenza però, come tutti sanno, è per rimborso. Quindi per regolare anche i casi di questi gruppi di sanitari, per dar loro il modo di avere una integrazione sulle liquidazioni, insufficienti, dell'I.N.A.D.E.L., si è messa questa indicazione affinché anche in questi casi si possa giungere ad una prestazione superiore rispetto a quella di detto istituto. E questo concetto è stato approvato ultimamente anche dal Congresso dei medici veterinari tenutosi a Viareggio.

Quanto poi al fatto di determinare una cifra che possa essere sufficiente o insufficiente, possono esserci casi di necessaria discrezionalità. Questo argomento naturalmente può ampliarsi. Comunque un consiglio di amministrazione il quale deve sottoporre ad esame il regolamento e così via, avrà modo di stabilire quali possono essere i casi in ordine generale e la necessità di esaminare quelli particolari che si presentino sotto aspetti imprevisi e imprevedibili.

PRESIDENTE. Sentiamo ora sui primi tre punti il parere del Governo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo chiede che il regolamento in questione sia sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro. La volta scorsa espressi la mia perplessità a nome del ministero per il modo in cui era formulato questo articolo. Qui noi dobbiamo riferirci un po' alla origine e ricordare la prima proposta presentata proprio da parte dell'onorevole Venegoni. Si disse: qui si tratta di una Cassa che praticamente è già funzionante; però c'è un certo riferimento vago alla solidarietà nel pagamento da parte di tutti i sanitari e quindi, per dare una certa omogeneità alle cose, facciamo una legge che li obblighi a questa solidarietà. E, il concetto noi tutti sappiamo che è buono.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Ora, per quanto riguarda la questione in discussione, salvo il punto *e*) di cui, abbiamo detto, parleremo dopo, era stata già accettata da parte del Ministero del lavoro la dizione della precedente formulazione, vale a dire quella che indicava i limiti delle diverse prestazioni e relative quote.

Anche per l'indicazione eventuale di questa assistenza specialistica, così come formulata in questo nuovo testo, si può discutere.

La indennità di un milione forse potrebbe essere eccessiva, ma nel complesso la cosa potrebbe essere accettata quando, come si vedrà discutendosi l'articolo seguente, diciamo che per il futuro il contributo sarà poi fissato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di amministrazione. Quindi non mi preoccupo molto per il fatto in sé. Ma, mi preoccupo piuttosto perché, così come è formulato il punto *d*) quando noi siamo in tema di sussidi straordinari diamo già un mandato discrezionale che sotto un certo aspetto potrebbe consentire, con l'erogazione di sussidi continui, una specie di pensionamento.

PRESIDENTE. Basterebbe dire allora « una tantum ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In questo caso verrebbe a cadere l'obiezione: preferisco pertanto la formulazione precedente, sussidi straordinari « una tantum ».

PRESIDENTE. Ci fermiamo allora al punto *e*). Sin qui se ho ben capito il Governo è favorevole, ritenendo che il trattamento ospedaliero sia conforme in questo modo a quello di tutti gli altri enti del genere, salvo modificare il punto *d*) portandolo alla precedente formulazione.

Quindi vediamo ora i diversi punti dell'articolo 2.

a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;

b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici,

Su questo punto il Governo non si formalizza.

c) indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;

E, al punto *d*): sussidi straordinari, tenuti presenti le disponibilità del Fondo, il Governo propone di specificare che si tratta di sussidi concessi *una tantum*.

Pertanto se non vi sono altre osservazioni, poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto fino al punto *d*) incluso. Ne do prima lettura.

ART. 2.

« Agli iscritti all'Ente spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;

b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici;

c) indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;

d) sussidi straordinari, *una tantum*, tenute presenti le disponibilità del fondo ».

(È approvato).

Pensiamo ora all'alinea *e*) pensione di invalidità e vecchiaia, qualora la gestione del Fondo lo consenta.

Come già detto in precedenza il Governo ha osservazioni da formulare su questo punto. Sentiamo in proposito prima l'onorevole Relatore.

BUTTE, *Relatore*. L'alinea *e*) come si è rilevato precedentemente è un avvio alla possibilità di giungere alla istituzione di un fondo di pensione anche per questa categoria. Ora, su questo punto, viene osservato che manca un piano attuariale, e la certezza che le quote percepite dagli iscritti siano sufficienti a coprire questo onere.

E, infatti, quasi certamente queste ultime dovrebbero essere aumentate. Siccome però i sanitari vogliono avviarsi verso questo obiettivo, ma non è che lo vogliono raggiungere subito, soprattutto perché questa formula di solidarietà non è in sé molto pesante, almeno all'inizio, si potrebbe lasciare questa indicazione, ma specificando che l'attuazione avverrà in un tempo futuro. Perciò pur lasciando nel testo del provvedimento il punto *e*): ...« qualora la gestione lo consenta », potremmo aggiungere un articolo 2-*bis* che press'a poco suonerebbe in questo senso: « per l'applicazione del punto *e*) del precedente articolo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con la approvazione della Assemblea, sottoporrà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un piano completo di attuazione ».

Così a suo tempo, magari tra due o tre o cinque anni di gestione, se si saranno verificate le condizioni che lasciano pensare alla

possibile concretizzazione, si attuerà anche questo punto. Comunque la richiesta io non so come possa essere formulata esattamente, e l'ho fatta in un modo forse un po' sbrigativo. La categoria, gli ordini, non vorrebbero essere sottoposti ad un *iter* parlamentare, su iniziativa cioè dei deputati, ma fare in modo che una volta raggiunte le condizioni necessarie e controllata la proposta formulata in maniera completa, con calcoli attuariali e così via, possa di sua iniziativa, attraverso un provvedimento di legge, stabilire questo particolare fondo. Io questo meccanismo lo avrei espresso così. Una volta che ci siano gli strumenti necessari il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede conseguentemente.

MAGLIETTA. Ma questa in effetti è una vera e propria delega !

SCARPA. Abbiamo trovato il sistema buono. Ora, per le casalinghe troviamo meno difficile la cosa !

PRESIDENTE. Ma qui la pensione i veterinari se la pagano da soli, senza alcun intervento da parte dello Stato.

SCARPA. Però l'obbligo è per tutti. Ed allora serve a stabilire che quello che è obbligatorio sia giusto per tutti.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Un problema non indifferente, di carattere giuridico investe questa questione. Per questo io proposi di lasciare da parte questa alinea e). Prima di tutto è una questione, insisto su questo, di carattere giuridico e secondo me, anche costituzionale, forse di grande importanza. Quando diciamo che per la applicazione dell'alinea e) del precedente articolo l'Ente dovrà sottoporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano completo di attuazione e quindi il Ministero stesso provvederà poi al riguardo, mi pare che l'iniziativa esca dal Parlamento e che il Ministero diventi un organismo esecutore di un ente. Quindi tale formulazione non può essere accettata. Trattandosi di pensioni entriamo in una linea di diritto. E questo esige che l'obbligo relativo alla spesa deve entrare nei limiti del diritto che riguardano anche gli interessati. Quindi si esige che l'obbligo relativo alla spesa sia precisato; occorre cioè una formulazione tale che non demandi la risoluzione della questione ad una assemblea della categoria interessata, ma esclusivamente alla legge.

Io capisco però la preoccupazione dei veterinari. Essi dicono: guardate quel che è avvenuto per i gasisti, i quali ad un certo momento hanno chiesto che le previdenze che

venivano loro erogate dal particolare fondo che avevano costituito fossero invece disciplinate da una legge, che avendo forza cogente poteva imporre a tutti gli appartenenti della categoria il versamento dei relativi contributi e la concessione della pensione a condizioni ed entro limiti rigidamente determinati.

Infatti, noi abbiamo dato a questa categoria, e ne siamo assai lieti, una legge che ha sostituito il precedente sistema previdenziale. Ma, in quella legge non abbiamo lasciato arbitro, in linea di diritto, il consiglio d'amministrazione, ma abbiamo detto: dopo tanti anni di lavoro si ha diritto, ecc. in rapporto al trattamento di quiescenza; cioè abbiamo stabilito tutti gli elementi di diritto, di modo che l'interessato non può adire alla pensione se non ricorrono le condizioni obiettive previste dalla legge. Ora, se noi avessimo qui messo un alinea e) che stabilisse quando si acquista il diritto alla pensione, l'entità della pensione e l'onere previsto, evidentemente sarebbe stata una cosa diversa.

È certo tuttavia che noi ora, con il provvedimento proposto, vorremmo soddisfare in un modo veramente insolito le aspettative dei veterinari, i quali dicono: ci interessa la pensione. Però, lo stesso onorevole Relatore osserva che i veterinari non chiedono le pensioni immediatamente, ma in prosieguo di tempo. Ma, neanche in questo modo noi possiamo stabilire il principio della pensione, perché dovremmo nello stesso tempo stabilire una contribuzione adeguata e comunque tale da consentire l'accantonamenti dei fondi necessari per provvedere domani alla realizzazione di queste speranze della categoria.

Prego, pertanto la commissione, di voler soprassedere su questo argomento, per dare la possibilità al Ministero di esaminare profondamente la questione e trovare, quindi, una adeguata soluzione.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato sono ampiamente valide e tali da indurci ad un esame più approfondito della questione sollevata dall'alinea e) dell'articolo 2. Noi, infatti, le casse pensioni le abbiamo sempre istituite con legge e non credo sia possibile ora derogare a questo principio, con una delega a favore del Consiglio di amministrazione di un ente.

Credo quindi che nell'interesse dei veterinari sia meglio accantonare l'alinea e), perché così almeno i veterinari potranno avere l'immediato vantaggio delle prestazioni previste dagli alinea precedenti: la legge potrà essere approvata più facilmente e in minor tempo, l'E.N.P.A.V. si costituirà subito dopo

ed in seguito potrà essere riproposta la questione della pensione.

Vorrei sentire su questa proposta il parere dell'onorevole Relatore.

BUTTE, *Relatore*. Qui, invero, non è tanto il relatore quanto il primo proponente della proposta di legge, che fra l'altro è anche veterinario, che deve pronunciarsi. Perché come ho già detto la volta scorsa, questa categoria di professionisti desidera, come prospettiva, giungere ad una soluzione in questo senso, cioè la concessione della pensione.

Con l'articolo che ho proposto non si concede all'ente una facoltà discrezionale, ma soltanto l'autorizzazione ad elaborare un piano attuariale da sottoporre all'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, valendosi della discrezionalità che gli compete, adotterà poi i provvedimenti che riterrà più opportuni.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se il progetto deve avere l'approvazione del parlamento, allora concordo anch'io, poiché questo è in definitiva il nocciolo della questione. Bisognerebbe pertanto trovare una formulazione che contempra la presentazione al Parlamento di un disegno di legge in materia.

BUTTE, *Relatore*. Bisogna trovare una formulazione che dia al Ministro l'iniziativa. Ma, su questo punto sono anche io d'accordo per una sospensiva, se così si può definire.

Per quanto riguarda la categoria, almeno dai contatti, dai colloqui e dalle lettere ricevute, ho potuto comprendere che se non ci proponiamo, almeno in prospettiva, questo obiettivo, daremmo una profonda delusione agli interessati, i quali sono disposti a versare il contributo mensile previsto quasi unicamente per costituire un fondo che consenta in un prossimo futuro la concessione di pensione.

Certo, ci saranno anche coloro che avranno bisogno dell'assistenza sanitaria, così come qualcuno avrà bisogno in casi particolari di sussidi, ma queste sono finalità secondarie della categoria che per due terzi è composta da persone che non godono di alcuna forma assicurativa e che quindi cercano di conseguire la tranquillità per la vecchiaia.

ZACCAGNINI. Comprendo bene gli inconvenienti che qui si prospettano su questo alinea *e*) che tuttavia apre delle possibilità per un domani. In pratica io mi associo alla richiesta del Governo, di non respingere cioè ma soltanto sospendere l'esame dell'argomento e quindi vedere poi se sia possibile trovare una formulazione adeguata. In realtà, accettare la formulazione così come proposta

ora io non lo ritengo possibile, mentre d'altro canto, cancellare l'alinea *e*) non credo nemmeno sia cosa opportuna.

PRESIDENTE. Possiamo tralasciare, rinviare cioè semplicemente il punto *e*).

GRAZIOSI. Sono d'accordo su questa proposta. Come veterinario poi, per maggiori informazioni alla Commissione, posso dire che tutti quanti i veterinari sono d'accordo sulla pensione *e*, nell'ultimo congresso di Viareggio, di due mesi fa circa, sono stati fatti i voti, all'unanimità, affinché l'emananda legge istitutiva dall'E.N.P.A.V. ponga le premesse per la concessione, in un secondo momento, della pensione di invalidità e vecchiaia, poiché se si dovesse limitare alla concessione delle prestazioni di cui agli alinea *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 sarebbe stato più opportuno rivolgersi ad istituti di assicurazione che possono offrire condizioni migliori.

Per cui, mi hanno pregato di non dar seguito al provvedimento, nel caso!

BETTOLI. È strano che si accorgano di questo quando la legge sta per essere varata!

DI MAURO. È chiaro che quello che a loro sta più a cuore è il problema della previdenza.

PRESIDENTE. Ma, allora gli onorevoli proponenti dovevano presentare un'altra proposta di legge da esaminare e non questa!

GRAZIOSI. Forse. Giustamente l'onorevole Presidente fa un'obiezione che sembra plausibile, ma io direi di no. Tutta questa proposta di legge è venuta fuori perché non si è fatto altro che prendere a base un decreto legislativo del 1946. E, d'altra parte, tutto questo stupore non è stato da alcuno espresso per altre categorie, ad esempio medici ed ostetriche, che pure hanno attualmente la possibilità di conseguire la pensione.

RAPELLI. Allora non c'era la Costituzione.

GRAZIOSI. Comunque non è detto che questa categoria debba rimanere la cenerentola. E io dicevo solo che questa legge ripete quanto già è stato fatto per medici e ostetriche.

RAPELLI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Graziosi non ci rimane da fare altro se non accantonare, come minimo, la questione. Perché, infatti, la soluzione più logica sarebbe il ritiro addirittura della proposta di legge. Infatti si dice: se la legge comprende questo e quest'altro, allora ci va bene, altrimenti potremo fare a meno giacché il problema dell'assistenza può essere risolto facendo ricorso ad altri istituti mutualistici. Non credo nemmeno sia cosa dignitosa per i deputati, per una commissione parlamentare, accogliere simili argomentazioni. Siamo del tutto fuori

dal seminato! Tanto vale, allora, onorevole Graziosi, che prima chiariate nell'ambito della vostra categoria le idee e poi facciate magari un'altra proposta. Se invece pretendete di iniziare la discussione partendo dalla sola assistenza malattia per arrivare poi a comprendervi, con argomentazioni discutibili, anche la pensione invalidità e vecchiaia, non ci resta altro che sospendere la discussione.

DI MAURO. Effettivamente tra la categoria l'unico problema sentito è quello della previdenza e quindi della regolamentazione della questione delle pensioni. Il guaio qual'è? Che si è voluto intestardirsi nel voler discutere la proposta di legge Graziosi e Buttè, mentre, invece, si sarebbe dovuto discutere, per venire incontro alle vere esigenze della categoria, le altre proposte esistenti che regolano la questione della pensione ai veterinari. Si è voluto, invece, portare avanti questa specie di carrozzone per arrivare alla conclusione che ora ci è stata esposta dall'onorevole Graziosi. D'altra parte, se è vero che la categoria è unanime nel richiedere che sia risolta la questione della previdenza, non è esatto, per contro, affermare che sia unanimemente d'accordo su questa proposta di legge in particolare. Anzi, sono sicuro che vi sono delle discordie enormi e la maggior parte dei veterinari punta, invece, a risolvere il problema della previdenza secondo altre proposte che sono state a suo tempo avanzate alla Camera.

Che ci rimane quindi da fare? Accettare il punto di vista Buttè, che rappresenta poi quello Graziosi, e riprendere la discussione sulle proposte esistenti riguardanti la previdenza. Non già rinviare così come si propone qui, ma riprendere cioè a discutere, e però anche sulle altre proposte che sono poi quelle che veramente interessano la categoria.

PRESIDENTE. Su questo punto faccio osservare che c'è una proposta, quella avanzata dall'onorevole Zaccagnini, che può forse rappresentare un ulteriore tentativo fatto al fine di raggiungere possibilmente l'accordo: rinviare, per un esame del problema, la discussione dell'alinea e) e vedere se su di esso è possibile concordare una formulazione che pur favorendo le aspettative dei veterinari tenga conto delle giuste esigenze prospettate dal Sottosegretario onorevole Repossi.

SCARPA. Non sono molto competente in materia di regolamenti, ma insisterei su quanto ha rilevato poco fa l'onorevole Di Mauro. Vi è una proposta Cavallotti, Pino ed altri che riguarda i veterinari. Credo che potrebbe la Commissione discutere quella.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 2127 alla quale si riferisce l'onorevole Scarpa riguarda la soppressione della Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari e il passaggio della iscrizione dei sanitari stessi alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli Enti locali. È un problema diverso, tanto è vero che la proposta è stata assegnata non già a questa, ma alla IV Commissione (Finanze e tesoro): per questo non ho potuto abbinare le due proposte di legge.

DI MAURO. Se non vado errato la proposta di legge estende la iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari per i veterinari, anche non dipendenti degli enti locali. Infatti sanitari che non sono dipendenti degli Enti locali già vi sono iscritti. La legge ha un senso in quanto i sanitari pur non essendo dipendenti di Enti locali possono iscriversi a questa Cassa e quindi anche i veterinari.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro, la IV Commissione ha approvato un'altra proposta di legge che veniva alla Camera dal Senato. E quella effettivamente si riferisce ai medici, sanitari e veterinari, dipendenti degli Enti locali. Ed è precisamente la proposta Benedetti e Lorenzi, mentre, invece, la proposta Cavallotti ed altri si riferisce ai sanitari non dipendenti degli Enti locali. Comunque facciamo così: dato che esiste sempre un Comitato ristretto, nominato già da questa Commissione, questo argomento sarà esaminato dal Comitato ristretto. Nel senso che se in quella sede, con la presenza anche del Governo, troviamo un punto d'accordo, potremo poi riprendere la nostra discussione in questa Commissione.

BETTOLI. Sia però chiaro a tutti, onorevole Presidenti e onorevoli colleghi, che se noi ora ci troviamo in questa difficoltà, la colpa non è di nessuno dei membri di questa Commissione, ma soltanto dell'onorevole Graziosi e dei membri della sua associazione di categoria!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni, approvati i primi due articoli della proposta di legge n. 1650, nel nuovo testo del Comitato ristretto, ad eccezione dell'alinea e) dell'articolo 2, relativo alla pensione di invalidità e vecchiaia, il cui testo è affidato al Comitato ristretto stesso per consentirne, possibilmente, una più idonea formulazione, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

RAPELLI. Onorevole Presidente, chiedo sia posta all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione la mia proposta di legge n. 2045: Intervento degli Uffici del lavoro nei licenziamenti per riduzione di personale. Ne spiego anche la ragione. Ci troviamo di fronte, soprattutto nella provincia di Torino, ad una grave crisi, determinata da un rallentamento nel processo di produzione della FIAT, nonché altre industrie minori. Mentre però il grande complesso industriale torinese è in grado di sopportare questo stato di cose, le medie e piccole industrie non lo sono affatto. È chiaro pertanto che il Governo, tramite i suoi organi competenti deve intervenire e deve poter disporre di uno strumento adeguato al caso. Potrebbe essere, nel caso, la Cassa d'integrazione salariale che dovrebbe provvedere a fare quello che, per la FIAT, fa la cosiddetta banca interna, che peraltro, si sa, non ha fin qui dati i risultati che s'aspettavano e speravano i suoi dirigenti. Comunque si tratta di un fenomeno gravissimo. Si tratta qui del problema del controllo sui licenziamenti e chiedo quindi ancora una volta che la mia proposta di legge venga posta all'ordine del giorno nel più breve tempo possibile. Sono convinto che la questione interessi particolarmente il cosiddetto « triangolo industriale », essendovi qui tutto un sistema industriale concatenato. Il fenomeno potrà anche verificarsi altrove ma io penso che ciò non implichi altro che una valutazione economica, onde permettere agli operai di risolvere questo problema davanti al quale si trovano posti. Suggerirei come data di possibile discussione venerdì prossimo.

DIAZ LAURA. Ho l'impressione che noi tutti si sia convinti del gran numero di leggi importanti che si trovano attualmente ferme davanti alla nostra Commissione. Ritengo pertanto che dovrebbe esserci un accordo unanime per cercare di portarne avanti il maggior numero che sia possibile. E questo, d'altra parte, anche tenendo presente il tempo che ci rimane in questo periodo di legislatura. Personalmente, per quanto concerne il provvedimento relativo alla pensione alle casalinghe, devo essere sincera e dire esplicitamente che la nostra parte non è affatto disposta a lasciare insabbiare la legge. D'altra parte così andrebbero in realtà le cose qualora ci trovassimo alla fine di questa legislatura senza aver concluso nulla. Propongo quindi che la Commissione sia convocata al più presto, quando l'onorevole Presidente lo riterrà op-

portuno, per nominare un Comitato ristretto che, senza peraltro impegnare la Commissione, lasciandola anzi libera di esaminare tutti gli altri provvedimenti che essa riterrà opportuno, porti comunque avanti la legge a favore delle casalinghe.

DI MAURO. Accedo alla richiesta perché si discuta venerdì prossimo la proposta di legge Rapelli. Penso tuttavia che, abbinate a questa, debbano essere le altre nostre proposte riguardanti i licenziamenti, e convengo sulla necessità che questo problema venga al più presto affrontato dalla nostra Commissione. Desidero inoltre chiedere all'onorevole Presidente che venga posta in discussione in una delle sedute della settimana entrante, per deferirla poi, eventualmente, ad una sottocommissione, onde far perdere il minor tempo possibile alla Commissione, la questione della previdenza ai pescatori. Abbiamo affrontato quella della previdenza ai sanitari, ma dobbiamo preoccuparci anche di quest'altra categoria di lavoratori.

PESSI. Concordo pienamente con l'onorevole Rapelli circa la necessità di affrontare il problema che ha sollevato e anch'io insisto perché alla sua proposta di legge sui licenziamenti sia abbinata la nostra. Mi rendo conto che ci troviamo davanti un grande numero di leggi da esaminare, ma credo che queste sui licenziamenti siano oltremodo urgenti e che sia necessario estendere la discussione anche alla nostra proposta di legge, in quanto quest'ultima la considero fondamentale per il settore dell'industria. Ritengo pertanto che, pur dando la dovuta gradualità alle altre leggi, come ad esempio quella relativa alla previdenza dei pescatori, e altre ancora, il punto fondamentale oggi sia quello dei licenziamenti, questione questa che sta diventando più grave di giorno in giorno anche per l'arbitrio che si riscontra da parte del padronato che ora agisce praticamente senza alcun effettivo controllo. Ci sono, è vero, i sindacati, ma la loro azione è evidentemente insufficiente. Quindi, concludendo, mi associo alla richiesta dell'onorevole Rapelli perché venga in discussione la sua proposta di legge e, contemporaneamente, insisto perché venga simultaneamente discussa la proposta di legge Di Vittorio ed altri sulla giusta causa nei licenziamenti.

GITTI. Devo ricordare che già l'altra volta abbiamo sollecitato, tramite l'onorevole Scaglia, la discussione sul progetto di legge che interessa i pescatori.

SABATINI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Rapelli, ma vorrei tuttavia pre-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

garlo di non insistere possibilmente per venerdì prossimo, in quanto si tratta di un problema molto vasto che involge la specifica competenza della organizzazione sindacale e quella del Ministero del lavoro e quindi se noi dovessimo addentrarci nell'argomento dovremmo poterlo fare secondo un piano ben delineato e un certo indirizzo. E, inoltre, l'onorevole Rapelli mi consentirà di dire che anche questo problema è collegato alla Costituzione. Quindi bisogna trovare il modo di coordinare la materia, per lo meno precisando le rispettive competenze specifiche dei diversi organismi. Infatti il problema del lavoro è regolato da accordi sindacali — che, naturalmente, qualcuno potrebbe obiettare non hanno efficacia — e non tenerne conto equivarrebbe a riconoscere che gli organismi sindacali medesimi non hanno alcun potere in questo campo. Secondo me la questione si riallaccia a tutto un modo di intendere le cose.

RAPELLI. Io ho poco fa portato qui un riferimento pratico. mentre i grandi complessi industriali con il conguaglio ora hanno più o meno risolto il problema critico del momento, i piccoli o medi, i quali lavorano in funzione di ordinazioni o commesse, quando hanno esaurito queste lavorazioni mandano a casa il personale. Ora, se c'è qualcuno che ha interesse a liberarsi di personale, fino ad un certo punto la responsabilità è del sindacato. Pertanto credo che il problema sia ben diverso.

SABATINI. D'accordo, onorevole Rapelli. Io chiedevo soltanto che, anziché venerdì della settimana ventura, si vedesse di rinviare ad un'altra seduta.

VENEGONI. Sono d'accordo sull'opportunità di discutere il problema e le relative proposte di legge Vorrei però che ora, alla fine di questa riunione in cui il Governo ha rinviato la discussione concernenti i mutilati del lavoro in aula, si decidesse anche noi, come Commissione del lavoro, quando e come discuteremo il provvedimento in sede referente.

PRESIDENTE. Mi riservo di stabilire il prossimo ordine del giorno tenendo presente questi desideri e tutti i suggerimenti che sono stati qui avanzati.

SABATINI. Faccio presente che domani e dopodomani non potrò essere presente dovendo partecipare alla seduta della Commissione degli affari sociali alla C.E.C.A.

RAPELLI. Io, per mercoledì, sarei d'accordo.

PRESIDENTE. Mi riservo di decidere in merito.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI